dossier

XIX Legislatura

Gennaio 2024

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Atto del Governo n. 102

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 116

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 159

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA 1

Articolo 1 (*Modifiche al codice penale in tema di procedibilità d'Ufficio per il reato di lesioni personali (lettera a) e di procedibilità a querela del reato di danneggiamento (lettera b)*)..... 1

Articolo 2, comma 1, *lettera a)* (*Modifiche al codice di procedura penale in materia di Deposito telematico degli atti (111-bis c.p.p)*)..... 3

Articolo 2, comma 1, *lettere b) c)* (*Modifiche al codice di procedura penale in materia di Accesso ai programmi di giustizia riparativa (129-bis c.p.p) e Modalità e garanzie della partecipazione a distanza (133-ter c.p.p.)*) 4

Articolo 2, comma 1, *lettera d)* (*Modifiche al codice di procedura penale in materia di Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria (154 c.p.p.)*) 5

Articolo 2, comma 1, *lettera t*) (*Modifiche al codice di procedura penale in materia di Verbale di assunzione dei mezzi di prova (510 c.p.p.)*)..... 6

Articolo 2, comma 1, *lettere e); f); g);h); i); l);m);n);o);p);q);r);s);u),v);z);aa);bb); cc);dd (Modifiche al codice di procedura penale in materia di Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto (lettera e))*; *Contenuti della dichiarazione di latitanza ex comma 2 art. 262 (lettera f)); Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare (lettera g));Procedimento di riesame (lettera h)); Eliminazione del riferimento alla persona sottoposta ad indagini quale destinatario delle informazioni concernenti l'accesso alla giustizia riparativa (lettera i)); Avocazione delle indagini preliminari da parte del Procuratore generale (lettera l)); Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (lettera m)); Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari (lettera n)); Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato (lettera o)); Presupposti del giudizio abbreviato (lettera p)); Giudizio direttissimo (lettera q)); Giudizio immediato (lettera r)); Casi di procedimento per decreto (lettera s)); Condanna a pena sostitutiva (lettera u)); Provvedimenti del Giudice (lettera v)); Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti (lettera z)); Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello (lettera aa)); Atti preliminari al giudizio di appello (lettera bb)); Esecuzione delle pene detentive (lettera cc)); Altre competenze lettera dd)*) 8

Articolo 3 (*Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di Comunicazione di cortesia (lettera a) e di Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale (lettera b)*) 14

Articolo 4 (*Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283 in materia di Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo*)..... 16

Articolo 5 (*Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive*)..... 17

Articolo 6 (*Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di Archiviazione*)..... 18

Articolo 7 (*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di Contestazione dell'illecito amministrativo e di Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare*)..... 18

Articolo 8 (*Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in tema di Disposizioni transitorie in materia di assenza*)..... 19

Articolo 9 (*Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità con riferimento al reato di danneggiamento*) 19
Articolo 10 (*Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello*)..... 20
Articolo 11 (*Clausola di invarianza finanziaria*)..... 21

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	102	
Titolo breve:	Disposizioni concernenti l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari	
Riferimento normativo:	Articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	**Camera**
Commissione competente:	2ª Giustizia in *sede consultiva* 5ª Bilancio in *sede consultiva per i profili finanziari*	II Giustizia V Bilancio e Tesoro

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame A.G. 102 reca disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 150/2022, di attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *"Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*". Il comma 6, alle lettere a)-f) della citata norma di delega, reca l'illustrazione dei principi e criteri direttivi che il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette volte a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni dovranno rispettare. Il comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo, stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. È previsto che decorso il predetto termine, i decreti possano essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il comma 4 stabilisce inoltre che il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi per essa stabiliti, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Articolo 1
(*Modifiche al codice penale in tema di procedibilità d'Ufficio per il reato di lesioni personali (lettera a) e di procedibilità a querela del reato di danneggiamento (lettera b)*)

L'articolo apporta alcune modifiche al codice penale in materia di procedibilità a querela per alcune fattispecie di reato.

In particolare, alla lettera a), all'art. 582 c.p. (*reato di lesioni personali*) viene eliminato al secondo comma il riferimento alla procedibilità d'ufficio nel caso di concorrenza con l'aggravante di cui all'art.

61, numero 11-*octies*), in ragione dell'inserimento del rinvio all'aggravante di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 583-*quater*, recentemente modificato dal decreto-legge n. 34 del 2023. Tale norma prevede, attualmente, che nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni.

-alla lettera b) modificando il quinto comma dell'art. 635 c.p. (*reato di danneggiamento*), si estende la procedibilità a querela anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

La RT segnala che i primi dieci articoli introducono alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 relativamente ad alcune norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma, mentre l'ultimo articolo attiene alle disposizioni finanziarie. Con l'articolo 1 vengono apportate modifiche al Codice penale ed in particolare agli articoli 582 e 635, intervenendo sulla materia della procedibilità a querela.

L'intervento relativo all'articolo 582, secondo comma c.p. (lettera a) è reso necessario al fine di rendere più chiare le regole della procedibilità d'ufficio per il delitto di lesioni, quando lo stesso sia compiuto a danno del personale esercente la professione sanitaria sia che si tratti di lesioni lievi sia che si tratti di lesioni gravi o gravissime. A tal fine, da un lato viene soppresso il riferimento all'articolo 61, numero 11-*octies*, che continua ad essere applicato ad ogni altro reato diverso dalle lesioni commesse in danno al personale esercente professione sanitaria, dall'altro vieni inserito il più opportuno richiamo all'articolo 583-*quater*, secondo comma, primo periodo c.p., come modificato dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.

Per quanto riguarda la modifica al quinto comma dell'articolo 635 c.p. ("Danneggiamento") (lettera b) evidenzia che la stessa è tesa a conformare il regime di procedibilità di tale reato a quello già previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all'art. 625 c.p., per la quale già con il d. lgs. n. 150 del 2022 era stato introdotto il regime della procedibilità a querela, nelle ipotesi in cui il fatto fosse commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Rappresenta infine che la modifica introdotta all'articolo 635 c.p. ha comportato la necessità di rivisitare la disciplina transitoria, inserendo all'articolo 9, comma 1, del presente decreto legislativo una previsione specifica per il delitto di cui al riformato articolo 635 c.p., con la quale si estende anche a questa fattispecie l'applicazione dell'articolo 85 del decreto legislativo 150 del 2022 ("Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità"), come modificato dal D.L. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, quando il delitto di cui è detto sopra sia stato commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto su cose

esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione pubblica, con la necessaria precisazione che i termini previsti dal menzionato art. 85 decorrono dall'entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo.

In merito ad eventuali profili finanziari, evidenzia che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e precettivo e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di un necessario intervento di coordinamento normativo anche alla luce delle disposizioni che sono intervenute successivamente al decreto legislativo n.150 del 2022.

Al riguardo, convenendo con la RT circa la natura meramente ordinamentale delle modificazioni previste alle disposizioni del codice penale, nulla da osservare.

Articolo 2, comma 1, *lettera a)*
(*Modifiche al codice di procedura penale in materia di Deposito telematico degli atti (111-bis c.p.p)*)

L'articolo reca modifiche ed integrazioni al codice di procedura penale, alcune di carattere formale, altre di natura sostanziale.

La lettera a) interviene sul comma 4 dell'art. 111-*bis* (*Deposito telematico*), estendendo l'eccezione all'obbligo di deposito telematico degli atti ivi prevista in favore delle parti processuali che compiono atti personalmente anche alla persona offesa dal reato.

La RT conferma preliminarmente che con l'articolo s'interviene su una serie di disposizioni del codice di procedura penale al fine di garantire maggiore trasparenza nell'applicazione delle norme e certezza nel diritto.

Quindi, in merito alla lettera a) ribadisce che viene apportata una specificazione all'articolo 111-*bis*, comma 4 c.p.p. riguardo ai soggetti a cui è consentito il deposito degli atti con modalità non telematiche, inserendo fra questi anche "la persona offesa dal reato" che diviene parte solamente all'atto della costituzione di parte civile e non è menzionata nella dizione attuale della norma.

Afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che le attività amministrative di classificazione e deposito degli atti processuali presso le cancellerie degli uffici giudiziari sia ancora esperibile mediante la tradizionale raccolta di documenti cartacei, garantendone altresì la sicurezza della custodia e che ciò potrà avvenire attraverso il solo impiego delle risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente per gli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, nulla da osservare.

Articolo 2, comma 1, *lettere b) c)*
(*Modifiche al codice di procedura penale in materia di Accesso ai programmi di giustizia riparativa (129-bis c.p.p) e Modalità e garanzie della partecipazione a distanza (133-ter c.p.p.)*)

La lettera b), ai punti 1)-5), novella l'articolo 129-*bis* (*Accesso ai programmi di giustizia riparativa*). In particolare riformula il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa attraverso le modifiche al comma 4 e l'aggiunta di due nuovi commi (4-*bis* e 4-*ter*) al fine di stabilire che: durante la sospensione (la cui durata è confermata in un massimo di 180 giorni, come previsto dalla norma vigente) il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili; la sospensione è possibile anche prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il p.m. (comma 4-*bis*); nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini per l'improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-*bis2*. La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 è invece disposta dal giudice, entro i limiti fissati dall'articolo 304, comma 6. L'ordinanza è appellabile (comma 4-*ter*).

La lettera c) modifica il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 133-*ter* (*Modalità e garanzie della partecipazione a distanza*) del c.p.p. al fine di consentire che il termine di almeno 3 giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto o dell'udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova il proprio assistito ed il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata attraverso idonei mezzi tecnici.

La RT conferma che la lettera b) interviene sull'articolo 129-*bis* c.p.p. in materia di accesso alla giustizia riparativa: nei numeri 1, 2 e 3 si tratta solo di precisare gli estremi del decreto legislativo attuativo della riforma del processo penale, mentre il numero 4 sostituisce il comma 4 del citato articolo e vengono introdotti, al numero 5, ulteriori due commi 4-*bis* e 4-*ter*.

L'intento è quello di favorire lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa anche per i reati perseguibili a querela di parte che, attraverso l'esito positivo del programma, può essere rimessa e, conseguentemente, estinguere anche in tali ipotesi il procedimento in corso.

Pertanto, è previsto che in pendenza di procedimento penale l'imputato possa richiedere al giudice la sospensione del processo per un periodo non superiore a 180 giorni, nel corso dei quali il giudice in contraddittorio può acquisire le prove che non sono rinviabili.

Per le medesime finalità, il giudice valuta se disporre la sospensione del procedimento ancor prima dell'esercizio dell'azione penale, al momento della notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, sentito il pubblico ministero. Conseguentemente, per finalità di garanzia processuale e tutela del diritto di difesa delle persone viene prevista la sospensione dei termini di prescrizione dei reati, nonché dei termini sia di durata massima della custodia cautelare - soggetti ai sensi dell'articolo 310 c.p.p. ad impugnazione - sia i termini di procedibilità dei giudizi di impugnazione (appello e cassazione) ai sensi dell'articolo 344-*bis* c.p.p.

In conclusione, assicura che la norma ha carattere ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è diretta a semplificare le attività processuali e a deflazionare il carico processuale.

Sulla lettera c la RT evidenzia che con la norma vengono apportate modifiche all'articolo 133-*ter*, comma 1, secondo periodo, c.p.p. in materia di atti da compiersi a distanza.

In particolare, si prevede che in caso di atti urgenti il termine di tre giorni tra la notifica del decreto e lo svolgimento dell'udienza sia derogato consentendo l'abbreviazione del medesimo, nel rispetto delle garanzie di tutela difensiva di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Assicura che stante la natura ordinamentale e procedurale, non si rinvengono effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce del tenore essenzialmente ordinamentale e procedurali delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 1, *lettera d)*
(*Modifiche al codice di procedura penale in materia di Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria (154 c.p.p.)*)

La lettera d) interviene sull'articolo 154 (*Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria*) c.p.p. per disporre, attraverso l'inserimento del comma 1-*bis*, che la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa possa essere eseguita dalla polizia giudiziaria esclusivamente nei casi ivi espressamente previsti, ovvero quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità o quando sia in corso l'applicazione di una misura cautelare.

La RT afferma che con la norma s'interviene sull'articolo 154 c.p.p., e s'introduce il nuovo comma 1-*bis* con il quale si ribadisce la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria di avvalersi della polizia giudiziaria anche per le notifiche alla persona offesa dal reato, soprattutto al fine di evitare la prescrizione del reato e le improcedibilità dei giudizi di impugnazione.

Evidenzia, al riguardo, che secondo il disposto dell'art. 55, comma 2, c.p.p. gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a svolgere ogni attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria, tra cui anche l'esecuzione delle notificazioni nei casi previsti dalla legge come disposto dall'articolo 148, comma 6 c.p.p. e che, comunque, in deroga alla citata disposizione, la polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, come può essere quella prevista dal comma 1-*bis* dell'art. 154 c.p.p., esegue ordinariamente le notificazioni garantendo la riservatezza del destinatario nel caso di cui all'articolo 148, comma 8, secondo periodo, nonché l'applicazione dell'articolo 114, comma 2, all'informazione di garanzia.

Segnala che, comunque, la valutazione sull'urgenza della notifica di un atto alla persona offesa è rimessa al giudice procedente o al p.m. e che i casi in esame sono oltre che limitati anche di natura eccezionale, al fine di non determinare il decorso dei termini di prescrizione del reato o di improcedibilità del giudizio d'impugnazione.

Assicura, quindi, che lo svolgimento della notifica da parte della polizia giudiziaria rientra fra le attività istituzionali già previste a legislazione vigente, ai sensi dello stesso articolo 148 c.p.p. e che tali compiti possono essere assicurati con le stesse modalità operative in presenza di situazioni d'urgenza, senza dover investire del compito l'ufficiale giudiziario presente sul territorio.

In considerazione di quanto illustrato, conclude segnalando l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica con effetti di sostanziale neutralità derivanti dal venir meno delle spese di notifica da sostenere per le prestazioni dell'ufficiale giudiziario. La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, poiché la norma pone una facoltà di utilizzo della Polizia giudiziaria per le notificazioni alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio in determinati casi, sarebbe opportuno disporre di dati quantitativi circa il numero di notifiche che si prevede possano essere delegate per effetto della norma, al fine di verificare l'affermazione della RT circa la piena sostenibilità degli adempimenti in questione a valere sull'organico delle sezioni di P.G. presso gli uffici giudiziari previsto ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 2, comma 1, *lettera t*)
(*Modifiche al codice di procedura penale in materia di Verbale di assunzione dei mezzi di prova (510 c.p.p.)*)

La lettera t) sopprime il comma 3-*bis* dell'articolo 510 (*Verbale di assunzione dei mezzi di prova*) c.p.p. che, in materia di assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria dibattimentale, limita la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive unicamente ai casi in cui vi sia una specifica richiesta da parte di una delle parti. A seguito di tale abrogazione, si applicherà la disciplina generale di cui all'art. 139, in base alla quale la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

La RT ribadisce che con la norma si sopprime il comma 3-*bis* dell'articolo 510 c.p.p. eliminando la previsione introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 secondo la quale la trascrizione della riproduzione audiovisiva sia disposta solo se richiesta dalle parti.

Assicura che la disposizione che ha carattere procedimentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è volta ad eliminare una deroga al regime generale evitando discrasie applicative.

Evidenzia al riguardo che l'articolo 139 c.p.p., che disciplina nel dibattimento la riproduzione fonografica o audiovisiva effettuata da personale tecnico sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice degli atti processuali e che prevede la trascrizione della riproduzione, è tuttora vigente ed attuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nell'evidenziare le ragioni di opportunità processuale derivanti dalla necessità di garantire nella celebrazione del dibattimento la doverosa completezza documentale, evidenzia che l'entrata a regime del processo penale telematico comporterà lo svolgimento in modalità automatica anche di tale attività dal momento che tutti gli atti del fascicolo processuale saranno registrati, raccolti e conservati in modalità telematica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la norma inverte la disciplina vigente sulla trascrizione delle registrazioni audiovisive in fase di istruttoria dibattimentale che attualmente avviene solo su specifica richiesta di una delle parti mentre d'ora innanzi avverrà di norma, salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

A tale proposito, considerando che la RT assicura che la disposizione riveste carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto volta ad eliminare una deroga al regime generale evitando discrasie applicative, andrebbe chiarito se dall'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni erano derivati risparmi e se le cancellerie degli uffici giudiziari siano ad oggi adeguatamente attrezzate. Andrebbe anche chiarita la parte della RT che asserisce che dall'entrata a regime del processo penale telematico "si realizzerà lo svolgimento in modalità automatica anche di tale attività", chiarendo in particolare se con essa si intenda che le trascrizioni saranno automatizzate ed evidenziando in tal caso le risorse disponibili a tale fine.

Articolo 2, comma 1, *lettere e); f); g);h); i); l);m);n);o);p);q);r);s);u),v);z);aa);bb); cc);dd*

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto (lettera e)); Contenuti della dichiarazione di latitanza ex comma 2 art. 262 (lettera f)); Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare (lettera g));Procedimento di riesame (lettera h)); Eliminazione del riferimento alla persona sottoposta ad indagini quale destinatario delle informazioni concernenti l'accesso alla giustizia riparativa (lettera i)); Avocazione delle indagini preliminari da parte del Procuratore generale (lettera l)); Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (lettera m)); Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari (lettera n)); Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato (lettera o)); Presupposti del giudizio abbreviato (lettera p)); Giudizio direttissimo (lettera q)); Giudizio immediato (lettera r)); Casi di procedimento per decreto (lettera s)); Condanna a pena sostitutiva (lettera u)); Provvedimenti del Giudice (lettera v)); Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti (lettera z)); Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello (lettera aa)); Atti preliminari al giudizio di appello (lettera bb)); Esecuzione delle pene detentive (lettera cc)); Altre competenze lettera dd))

La lettera e) modifica l'articolo 157-*ter*, (*Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto*), al fine di prevedere che, in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le medesime notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore; gli altri interventi previsti dalla sono di natura meramente formale.

La lettera f) prevede che nel decreto motivato con il quale si dichiara la latitanza di cui all'art. 296, comma 2, siano indicati gli elementi che dimostrano l'effettiva conoscenza della misura comminata (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di dimora, ordine di carcerazione) e la volontà di sottrarvisi.

La lettera g) introduce un ulteriore caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'articolo 304, aggiungendo al comma 1 una lettera (b-*bis*) volta a prevedere che i termini siano sospesi durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta (purché ciò non sia dovuto ad esigenze di acquisizione della prova o alla concessione di termini per la difesa) ovvero a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati (casi indicati dalle lettere a) e b) del medesimo art. 304).

La lettera h) elimina dall'articolo 324, comma 2, relativo al procedimento di riesame, un riferimento normativo superato dall'abrogazione della disposizione citata (art. 161, comma 2, c.p.p.).

La lettera i) elimina, all'articolo 408, comma 3, il riferimento alla persona sottoposta alle indagini quale destinatario delle informazioni relative alla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa al momento della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non trattandosi di atto destinato alla notifica all'indagato. Tali informazioni dovranno pertanto essere comunicate esclusivamente alla persona offesa dal reato.

Alla lettera l) si recano alcune modifiche all'articolo 412, in materia di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte di appello nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini stabiliti.

Alla lettera m) si abrogano i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* dell'articolo 415-*bis* (*Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari*);

La lettera n) sostituisce integralmente l'articolo 415-*ter (Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari),*

delineando una diversa disciplina, che si caratterizza soprattutto per l'intervento del giudice per le indagini preliminari in un procedimento che si svolge attualmente all'interno del sistema della pubblica accusa. La vigente disciplina, di cui ai commi 5-*bis* dell'art. 415-*bis*, prevede infatti che il PM si rivolga al procuratore generale presso la corte d'appello per presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. In sintesi, il nuovo art. 415-*ter* stabilisce che il PM: scaduti i termini per l'esercizio dell'azione penale, debba depositare nella segreteria la documentazione relativa alle indagini espletate e darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini in modo che possano esaminarla ed estrarne copia (copia dell'avviso è inviata anche al p.g.);se i termini per l'esercizio dell'azione penale non sono ancora scaduti, possa avanzare al g.i.p. richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate al ricorrere di ipotesi definite4. Sarà quindi il g.i.p. (e non il p.g.), entro 20 giorni dal deposito della richiesta del PM, a concedere, ove ne ravvisi i presupposti, il differimento per il tempo strettamente necessario (in ogni caso non superiore a 6 mesi o ad 1 anno, qualora si proceda per i gravi delitti per il quale l'art. 407, comma 25, concede un termine di durata delle indagini preliminari di 2 anni). Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione: la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono avanzare istanza (comunicata anche al p.g. presso la corte di appello) affinché il g.i.p. valuti le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, ordini al p.m., dopo averlo sentito, di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Il giudice deve provvedere entro 20 giorni dalla richiesta; il g.i.p. quando non ha autorizzato il differimento del deposito degli atti di indagine o quando non ricorrevano le ipotesi richieste dalla legge per il differimento, ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni (termine per la cui decorrenza non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-*bis*). Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta. Il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1 (lettera l), può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni, tranne nei casi in cui il g.i.p. non abbia rigettato la richiesta di differimento del deposito degli atti avanzata dal p.m. o quando la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa abbiano presentato istanza.

La lettera o) interviene sul comma 4, lettera b), dell'articolo 420-*quater (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato)*, relativo al non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. Tale sentenza deve contenere, tra gli altri elementi, l'indicazione che l'udienza per la prosecuzione del processo sarà fissata: il primo giorno non festivo di ottobre (anziché di settembre) se l'imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno (numero 1); il primo giorno non festivo di marzo (anziché di febbraio) se l'imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno (numero 2).

La lettera p) modifica l'articolo 438 (*Presupposti del giudizio abbreviato*), stabilendo che, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria, il giudice lo conceda se ritiene che si realizzi comunque un'economia processuale in relazione all'istruzione dibattimentale (e non ai "prevedibili" tempi dell'istruzione dibattimentale come previsto dalla formulazione vigente).

Le lettere q) ed r) inseriscono, rispettivamente agli articoli 450, comma 3 (*Giudizio direttissimo*) e 456, comma 2 (*Giudizio immediato*), un'integrazione resasi necessaria a seguito dell'abrogazione, operata dal d.lgs. n. 150/2022, dell'avvertimento all'imputato, nel decreto che dispone il giudizio (art. 429), che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia. Le due lettere, oltre a ripristinare, nei suddetti articoli, la previsione nella citazione, a pena di nullità, dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, recano altre modifiche. In particolare: all'articolo 450 si dispone

che la citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento del giudizio in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento; all'articolo 456, si prevede che l'imputato sia informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

La lettera s) interviene sul comma 1-*ter* dell'articolo 459 (*Casi di procedimento per decreto*) che disciplina il procedimento per decreto, al fine di stabilire che quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo; tuttavia, nel caso in cui la richiesta rilevi la mancanza di presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo.

La lettera u) sostituisce il comma 1 dell'articolo 545-*bis* (*Condanna a pena sostitutiva*), per fare in modo che il giudice, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, possa immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 6896, in tal modo semplificando il meccanismo attuale che prevede invece un preliminare avviso alle parti, al fine di acquisire il consenso dell'imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione. Tale meccanismo permane comunque quando non sia possibile decidere immediatamente perché il giudice abbia necessità di acquisire ulteriori elementi; in tal caso fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente ed il processo è sospeso. La modifica in commento comporta altresì che il giudice, nell'operare la sostituzione, integri il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e ne dia lettura in udienza. Vengono inoltre espressi, al comma 3, i riferimenti agli articoli 57 e 61 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689 (considerati ridondanti nell'analisi tecnico-normativa).

La lettera v) inserisce, al comma dell'articolo 554-*ter* (*Provvedimenti del Giudice*) con riguardo alla pronuncia di sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale, il riferimento all'articolo 424, commi 2, 3 e 4, in cui si dispone: l'immediata lettura della sentenza (che equivale a notificazione per le parti presenti in udienza); l'immediato deposito della stessa in cancelleria, il diritto delle parti di ottenerne copia; il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia, nel caso non sia possibile redigerla immediatamente.

La lettera z) reca alcune modifiche all'articolo 598-*bis* (*Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti*), in base al quale la corte provvede, in linea di principio, sull'appello in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, se queste non ne fanno espressa richiesta oppure se la corte non ne dispone d'ufficio la partecipazione. La modifica recata dal numero 2) della lettera riguarda proprio la richiesta di partecipazione in caso di appello proposto dal PM, nel qual caso la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale. Le altre modifiche, tramite l'inserimento di ulteriori commi all'articolo 598-*bis*, sono volte a prevedere che: nelle memorie presentate dall'imputato ai fini della decisione, l'imputato possa, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 6897. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva, altrimenti se non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza, da tenersi non oltre i 60 giorni successivi, e sospende il processo; l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti, salva diversa decisione della corte (nuovo comma 1-*bis*); nei casi di udienza partecipata, il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva può essere espresso sino alla data dell'udienza (comma 4-*bis*); il procedimento resta il medesimo descritto al comma 1-*bis*. Se in appello viene applicata una pena detentiva non superiore a 4 anni, la corte sostituisce la pena detentiva, qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso sia necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo in cancelleria, assegnando all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso, fissa l'udienza, da tenersi

non oltre i successivi 30 giorni e senza la partecipazione delle parti, e sospende il processo. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte conferma il dispositivo o lo integra e provvede al deposito, che equivale alla lettura data in udienza. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si segue il procedimento descritto al comma 1-*bis*. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del giudizio di primo grado di cui all'articolo 545-*bis*.

La lettera aa) interviene sull'articolo 599-*bis* (*Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello*), per coordinarne le disposizioni con le modifiche apportate dalla lettera z), precisando che anche nel caso in cui i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportino la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva il PM, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice la pena sulla quale sono d'accordo e che nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-*bis*, ma il consenso dell'imputato deve essere espresso, a pena di decadenza, entro i 15 giorni antecedenti all'udienza.

La lettera bb) interviene, analogamente a quanto fatto dalle lettere q) e r), sull'articolo 601 (*Atti preliminari al giudizio di appello*), per inserire, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La mancanza di tale avvertimento costituisce causa di nullità del decreto medesimo. Inoltre si stabilisce che del decreto sia dato avviso anche al procuratore generale.

La lettera cc) adegua il comma 3 dell'articolo 656 (*Esecuzione delle pene detentive*) al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 134/2021 (delega per la riforma del processo penale), disponendo che nell'ordine di esecuzione di una pena detentiva sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti.

La lettera dd) modifica il comma 1 dell'articolo 676 (*Altre competenze*) al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di applicare d'ufficio la riduzione di un sesto della pena in caso di mancata proposizione di impugnazione della condanna da parte dell'imputato o del suo difensore, ai sensi dell'art. 442, comma 2-*bis*, in tal modo evitando l'attivazione di un procedimento su istanza di parte per ottenere una riduzione stabilita *ex lege*.

La RT segnala innanzitutto che con la lettera e) si attua un coordinamento fra l'articolo 157-*ter* e 161 c.p.p., in tema di prime notifiche all'imputato non detenuto, al fine di chiarire le modalità con cui è necessario procedere alle predette notifiche in caso di insufficiente o inidonea dichiarazione di elezione del domicilio presso il difensore, ricorrendo alle disposizioni dell'articolo 157 c.p.p. escluse comunque le modalità telematiche. Assicura che la norma ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è diretta ad accelerare lo svolgimento del dibattimento o dei riti alternativi eliminando vizi procedurali e il decorso dei termini utili per la prescrizione del reato e l'improcedibilità dei giudizi di impugnazione.

Afferma poi che le modifiche apportate con le lettere f), g), h), ed i) coordinano il testo delle disposizioni (articolo 296, comma 2, articolo 304, comma 1, lettera b-*bis* di nuova introduzione, articolo 324, comma 2 e articolo 408, comma 3 c.p.p.) richiamate con le finalità della riforma del processo penale e in quanto tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con le lettere l), m) ed n) si disciplina la materia relativa all'avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte d'appello in connessione alla scadenza dei termini previsti perché il pubblico ministero assumi delle determinazioni inerenti all'esercizio o meno dell'azione penale. Pertanto, l'articolo 412 c.p.p. è quasi integralmente sostituito, mentre vengono soppressi i commi da 5-*bis* a 5-*sexies* dell'articolo 415-*bis* c.p.p. e viene riscritto integralmente l'articolo 415-*ter* c.p.p.

In particolare, il procuratore generale presso la corte d'appello ha facoltà di disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari qualora il p.m. procedente non abbia esercitato alcuna azione entro i termini previsti per l'espletamento delle indagini come riportati dall'articolo 407-*bis*, comma 2 c.p.p. Precisa al riguardo che il p.m. deve depositare la documentazione relativa alle indagini preliminari alla segreteria, alla scadenza dei termini prefissati, se non ha adottato iniziative riguardo al procedimento in corso e del deposito deve darne comunicazioni alle parti e al procuratore generale presso la corte d'appello. Sono, altresì, disciplinate nel nuovo articolo 415-*ter* c.p.p. al comma 2 le eccezioni alla regola di cui si è detto sopra, al comma 3 l'eventuale proroga del deposito e infine al comma 4 la valutazione delle ragioni del ritardo da richiedere al giudice da parte dell'indagato e della persona offesa. Infine, qualora non disponga l'avocazione il procuratore generale può ordinare con decreto motivato al p.m. procedente di assumere le proprie determinazioni in un tempo non superiore a 20 giorni. Le disposizioni in esame hanno natura procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese ad accelerare la conclusione dei procedimenti pendenti anche a seguito dell'inerzia della parte pubblica, evitando così di creare ulteriore arretrato in materia giudiziaria.

Mediante le lettere o) e p) vengono quindi apportate minime modifiche agli articoli 420-*quater* e 438 c.p.p. coordinando le scadenze processuali alle fasi e ai tempi giudiziari. Stante la natura ordinamentale, non si rinvengono profili di onerosità per la finanza pubblica.

Sottolinea che con le lettere q) e r) si introducono modifiche agli articoli 450 e 456 c.p.p. relative ai requisiti necessari per sopperire ai vizi della documentazione in materia di assenza dell'imputato. Inoltre, è introdotto all'articolo 456 c.p.p. il nuovo comma 2-*bis*, con il quale si prevede che l'imputato debba essere informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e procedurale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che sono dirette a introdurre il necessario coordinamento normativo per migliorare il funzionamento del processo anche in assenza dell'imputato, sopperendo alla predetta condizione.

Conferma che con la lettera s) viene modificato il comma 1-*ter* dell'articolo 459 c.p.p. coordinando, in conformità della legge delega sulla riforma, le disposizioni inerenti l'applicabilità della pena comminata attraverso il decreto penale di condanna: si dispone, quindi, che in caso di condanna a pena pecuniaria sostitutiva l'imputato possa richiedere il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva, anche con semplice

istanza e qualora non ne ricorrano i presupposti e non sia stata presentato opposizione al decreto lo stesso divenga immediatamente esecutivo. Assicura che la disposizione in esame ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, attuandosi con la modifica apportata un efficace e rapido coordinamento fra le norme che dispongono l'applicazione delle pene detentive, pecuniarie e sostitutive nell'ottica di un efficientamento del sistema sanzionatorio penale.

Con la lettera u) si interviene sostituendo il comma 1 dell'articolo 545-*bis* c.p.p. con il quale viene previsto il meccanismo di c.d. *sentencing* qualora non sia possibile sostituire immediatamente la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge n. 689 del 1981. Assicura che la disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto, non è in grado di produrre effetti negativi per la finanza pubblica, tendendo la stessa alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato fornendogli la possibilità di scelta della sanzione per lo stesso meno gravosa.

Alla lettera v) evidenzia che con la norma viene apportata una modifica ordinamentale e senza effetti negativi per la finanza pubblica all'articolo 554-*ter* c.p.p., in quanto la stessa è diretta ad integrare con più puntuali riferimenti normativi i termini di deposito della sentenza pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale.

Quanto alla lettera z) evidenzia che la norma interviene sull'articolo 598-*bis* c.p.p. per coordinare il cd. meccanismo di *sentencing* di cui all'art. 545-*bis* c.p.p. con il giudizio di appello, mediante la scansione dei termini entro i quali l'imputato può esprimere una valida manifestazione del consenso, preservando inoltre, quanto più possibile, il contraddittorio scritto tra le parti nella forma di trattazione con rito camerale "non partecipato". Rileva che, in analogia alla lettera u), anche la disposizione in esame ha natura ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ponendosi sulle stesse linee tracciate per l'applicazione dell'articolo 545-*bis* c.p.p., producendo effetti positivi in termini di tempi e di costi in quanto i tempi della procedura sono più contenuti richiedendo minori adempimenti processuali.

La lettera aa) disciplina l'applicazione della pena con il consenso delle parti, c.d. patteggiamento in grado d'appello, modificando l'articolo 599-*bis*, comma 1 c.p.p. e prevedendo che per la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva deve essere ugualmente prestato il consenso dell'imputato, ma almeno quindici giorni prima dell'udienza. Per il resto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-*bis* c.p.p.. Segnala la natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame, che pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia, poi, sulla lettera bb), che viene integrato l'articolo 601 c.p.p. in relazione ai requisiti necessari che deve contenere l'atto di citazione in appello al fine di evitare il verificarsi di vizi procedurali che possono inficiare il giudizio di impugnazione. In particolare, l'atto deve contenere gli avvisi relativi all'assenza dell'imputato e l'avvertimento che, qualora lo stesso non compaia, verrà giudicato in assenza. Conclude assicurando che le disposizioni hanno natura ordinamentale e procedurale e non sono

suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che sono dirette a introdurre il necessario coordinamento normativo per migliorare il funzionamento del giudizio di appello anche in assenza dell'imputato.

In merito alla lettera cc) evidenzia che la modifica inserita al comma 3 dell'articolo 656 c.p.p. è diretta ad eliminare una discrasia normativa in tema di assenza armonizzando la disposizione così integrata con la disciplina generale, prevedendo che nel provvedimento di esecuzione nel caso in cui il processo si sia svolto in sua assenza si avvisi il condannato che potrà, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, in presenza dei relativi presupposti, chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L'intervento, che ha carattere ordinamentale e procedurale, con l'allineamento normativo realizzato consente l'applicazione della disciplina generale in termini di impugnazione e rescissione del giudicato anche nel caso indicato dalla norma in esame e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Quanto infine alla lettera dd) conferma che la disposizione interviene sull'articolo 676 c.p.p. ed è volta a consentire al giudice dell'esecuzione di provvedere d'ufficio alla riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa ai sensi dell'articolo 442 c.p.p., c.d. decisione per giudizio abbreviato, così evitandosi una inutile attivazione di un procedimento di esecuzione su istanza di parte a fronte di una riduzione obbligatoria per legge. Si tratta di una disposizione avente carattere ordinamentale e procedurale che non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica e che contribuisce a snellire gli adempimenti e le attività processuali.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto del tenore ordinamentale e procedurale delle disposizioni assicurato dalla RT nonché della circostanza che ai relativi adempimenti si potrà far fronte a valere sulle risorse umane e strumentali già previste in bilancio ai sensi dalla legislazione vigente, non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 3
(*Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di Comunicazione di cortesia (lettera a) e di Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale (lettera b)*)

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede che alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, siano apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) si modifica in primo luogo (comma 1, lett. a) l'articolo 63-*bis (Comunicazione di cortesia*) disp. att. c.p.p.. Tale articolo - introdotto dall'art. 41, 1° co., lett. f, del decreto legislativo n. 150 del 2022, D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 – prevede che, quando l'atto sia notificato a persona diversa dal destinatario ovvero dal suo domiciliatario o dal suo difensore (ad esempio, ad un familiare convivente), la cancelleria o la segreteria debbano recapitare al destinatario un "avviso di cortesia", avvalendosi dei recapiti telefonici o telematici che l'indagato è tenuto a fornire. La norma modifica la disposizione sopprimendo il riferimento all'imputato e inserendo il riferimento agli atti "garantiti"

ovvero avviso di fissazione dell'udienza preliminare, citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, il decreto penale di condanna;

- alla lettera b) si apportano poi una serie di modifiche all'articolo 127 (*Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale*) disp. att. c.p.p., anche esso oggetto di intervento da parte del decreto legislativo n. 150. Lo schema in primo luogo rende mensile l'obbligo di comunicazione da parte delle segreterie; in secondo luogo specifica con riguardo all'elenco contenente l'indicazione dei procedimenti nei quali il PM non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2 - che per questi occorre anche specificare se il PM ha formulato la richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice e, in quest'ultima ipotesi i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta (si tratta del nuovo procedimento sulla *discovery*); in terzo luogo sopprime per coordinamento la lett. c) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 127 disp.att.c.p.p.; quindi, si sopprime il comma 2.

La RT riferisce che l'articolo interviene sul decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, contenente le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, modificando alcune disposizioni al fine di armonizzarle con altri articoli del c.p.p. introdotti attraverso il D. Lgs. 150/2022 attuativo della riforma del processo penale e disciplinare con maggiore puntualità quanto in essi previsto.

Nella specie, si tratta in primo luogo dell'art. 63-*bis* disp. att. c.p.p., norma correlata all'art. 349, comma 3 c.p.p., in tema di notificazioni al difensore e al domiciliatario. In tali casi, al di fuori delle ipotesi appena menzionate, qualora la notificazione degli atti introduttivi del giudizio (ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e del decreto penale di condanna) avvenga mediante consegna dell'atto a persona fisica diversa dall'imputato, è prevista la comunicazione dell'avvenuta notifica dell'atto al destinatario attraverso avviso di cortesia da parte delle cancellerie e segreterie giudiziarie, inviata al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dal medesimo indicati all'atto dell'identificazione della persona nei cui confronti vengono condotte le indagini.

Rappresenta che la disposizione in esame è di natura ordinamentale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica, soprattutto in considerazione del fatto che gli adempimenti che il personale di cancelleria e segreteria è chiamato a compiere afferiscono a compiti istituzionali già normalmente espletati prima della riforma e che possono essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A tal proposito, si evidenzia che le ipotesi interessate saranno sempre più sporadiche, tenuto conto del sistema di notificazioni telematiche e della regola della domiciliazione *ex lege* presso il difensore.

In secondo luogo, l'intervento normativo modifica l'art. 127 delle disp. att. c.p.p., semplificando con la disposizione inserita al comma 1 lett. a) l'attività della segreteria del pubblico ministero che dovrà trasmettere i dati anagrafici e identificativi in possesso della persona sottoposta alle indagini e quelli analoghi della persona offesa al procuratore generale della corte di appello non più con cadenza settimanale, ma mensile raggruppandoli negli elenchi riepilogativi descritti nella successiva lett. b) del medesimo

comma con ripartizione di quelli per cui il p.m. non abbia esercitato alcuna azione entro i termini previsti per l'espletamento delle indagini come riportati dall'articolo 407-*bis*, comma 2 c.p.p. e quelli in cui sono previste le deroghe al deposito ai sensi del novellato articolo 415-*ter* comma 2 c.p.p. ovvero quelli in cui vi sia richiesta di differimento del deposito delle iniziative da intraprendere ai sensi dell'art. 415-*ter*, comma 3 nonché, infine, quelli in cui l'indagato e la persona offesa abbiano richiesto al giudice la valutazione delle ragioni del ritardo nel deposito (art. 415-*ter* commi 4 e 5).

Pertanto, conferma che la norma ha carattere ordinamentale e precettivo e non è suscettibile di determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica. La stessa, infatti, realizza un coordinamento tra le disposizioni in materia di azione e iniziative del p.m. procedente con le introducende disposizioni inerenti ai casi di avocazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello, armonizzando le procedure, con semplificazione ed efficientamento dell'attività e degli adempimenti del personale amministrativo.

Al riguardo, si conviene con la RT circa il tenore essenzialmente ordinamentale delle modifiche previste dalle norme in esame. Pertanto, non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 4
(*Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283 in materia di Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo*)

La disposizione modifica l'articolo 12-*ter* (*Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo*) della legge n. 283 del 1962, inserito dall'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. La norma interviene proprio sul catalogo delle fattispecie suscettibili di estinzione limitandolo alle sole contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo riparabile mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie per le quali sia comminata la pena dell'ammenda, anche se alternativa, purché, in ogni caso, non concorrano con uno o più delitti.

La RT evidenzia che con l'articolo vengono introdotte modifiche all'articolo 12-*ter*, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, per coordinare il sistema sanzionatorio previsto in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande con il nuovo sistema di applicazione delle pene sostitutive previsto dalla riforma del processo penale.

A tal fine è modificato il comma 1 dell'articolo 12-*ter* della citata legge per chiarire che le disposizioni del medesimo articolo e quelle dei successivi articoli 12-*quater*, 12-*quinquies*, 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*octies* e 12-*nonies* si applicano anche alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni in materia di igiene e produzione, tracciabilità e vendita di prodotti alimentari punite con la pena dell'ammenda anche se alternativa a quella dell'arresto e che le condotte in esse previste possono essere eliminate tramite comportamenti risarcitori o riparatori con conseguente successiva estinzione della stessa contravvenzione.

Assicura che la disposizione riveste natura ordinamentale e precettiva e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è tesa ad applicare principi della riforma anche in ambito delle contravvenzioni in un settore delicato quale quello alimentare. In ogni caso, evidenzia che la disposizione limita le fattispecie in cui opera il meccanismo di estinzione di talune contravvenzioni di cui all'articolo 12-*ter* della legge n. 283 del 1962.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5
(*Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive*)

La disposizione modifica l'articolo 58 (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive) della legge n. 689 del 1981, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possano essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

La RT riferisce che l'articolo è diretto a modificare la legge 24 novembre 1981, n. 689 ed in particolare l'articolo 58 relativo al potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Il consenso diviene quindi condizione essenziale per l'applicazione delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa a semplificare le procedure, prevedendo che se il giudice già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell'imputato – che in ipotesi lo abbia espresso in una fase antecedente o nel corso dell'udienza di discussione, – possa direttamente sostituire la pena detentiva, senza necessariamente attivare il meccanismo di *sentencing*.

Tutto questo secondo la RT risulta in linea con quel finalismo rieducativo che consente di modellare, plasmare un programma di trattamento individualizzato che sia il più possibile idoneo a contemperare esigenze di risocializzazione e di difesa sociale. Da qui diviene la chiave di volta non soltanto di una corretta dosimetria della scelta in favore della sostituzione e del tipo di pena, ma anche del progetto di un trattamento sanzionatorio letteralmente costruito dal giudice stesso e dalle parti, dove il consenso delle parti diventa il fulcro, insieme alla valutazione discrezionale del giudice, di tutto il procedimento di applicazione delle pene sostitutive a cui il giudice si affida per rieducare ed reinserire socialmente il condannato con il minor sacrificio della libertà personale.

<u>Al riguardo</u>, convenendo con la RT circa il tenore procedurale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 6
(*Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di Archiviazione*)

La norma modifica il decreto legislativo n. 274 del 2000, il quale disciplina la competenza penale del giudice di pace. In particolare la disposizione interviene sull'articolo 17 (*Archiviazione*) del d.lgs. n. 274, adeguando i richiami ivi contenuti alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022.

<u>La RT</u> ribadisce che la norma interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 in materia di archiviazione. In particolare, viene inserito il necessario riferimento all'articolo 408 c.p.p., in quanto ritenuto quello più corretto rispetto alle nuove regole di giudizio in tema di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

L'intervento ha natura ordinamentale in quanto adegua i richiami contenuti nell'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con quelli più idonei dell'articolo 408 c.p.p., concernenti la richiesta di archiviazione nei procedimenti di competenza del giudice di pace.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare.

Articolo 7
(*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di Contestazione dell'illecito amministrativo e di Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare*)

L'articolo interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Da un lato, sostituisce nell'articolo 59 (*Contestazione dell'illecito amministrativo*) il riferimento all'abrogato comma 1 dell'articolo 405 con quello al vigente comma 1 dell'articolo 407-*bis* c.p.p., e, dall'altro, modifica l'articolo 61 (*Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare*) introducendo, similmente all'articolo 425 c.p.p., il nuovo parametro decisorio che deve indurre il G.U.P. ad emettere sentenza di non luogo a procedere, al termine dell'udienza preliminare nel caso in cui valutati gli elementi acquisiti debba essere formulata una ragionevole previsione di condanna.

<u>La RT</u> conferma che la norma apporta modificazioni agli articoli 59 e 61 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Segnala che con la modifica al comma 1 dell'articolo 59 del citato decreto legislativo viene sostituito il riferimento all'articolo 405 c.p.p. con quello più adeguato dell'articolo 407-*bis* c.p.p., prevedendo che la contestazione operata dal pubblico ministero all'ente per l'illecito amministrativo dipendente dal reato sia contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-*bis*, comma 1 c.p.p.

Il secondo intervento. sull'articolo 61, comma 1, realizza una forma di coordinamento con le nuove regole di giudizio previste per le sentenze di non luogo a procedere (articolo 425, comma 3, come modificato dal decreto legislativo 150 del 2022),

inserendo fra i casi per i quali il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere quelli in cui gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

Le modifiche apportate hanno natura ordinamentale e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8
(*Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in tema di Disposizioni transitorie in materia di assenza*)

La disposizione modifica l'articolo 89 (*Disposizioni transitorie in materia di assenza*) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, aggiungendovi un ulteriore comma (il comma 5-*bis*). Il nuovo comma prevede che in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*, c.p., in tema di sospensione della prescrizione come stabilito dall'ultimo comma dello stesso articolo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-*quater*, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.

La RT sottolinea che la norma interviene sull'articolo 89 del decreto legislativo n.150 del 2022, aggiungendo il nuovo comma 5-*bis* per dettare una disciplina transitoria per i reati ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis* c.p. in tema di sospensione della prescrizione come stabilito dall'ultimo comma dello stesso articolo. Segnala pertanto che ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 150 del 2022 non si applicano le disposizioni dell'articolo 420-*quater*, comma 3 c.p.p. in materia di assenza dell'imputato. Di conseguenza, in tali ipotesi, il termine di prescrizione è quello ordinariamente previsto per i reati per cui si procede e non quello pari al doppio del termine di prescrizione previsto dall'articolo 157 c.p. (com'è invece per i procedimenti successivi all'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022 in caso di assenza del prevenuto) ed il termine per le ricerche della persona assente effettuate dalla polizia giudiziaria è anch'esso ridotto e pari al predetto termine prescrizionale.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso che la medesima si attiene al principio sostanziale di successione di leggi nel tempo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9
(*Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità con riferimento al reato di danneggiamento*)

La disposizione reca disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità con riguardo al reato di danneggiamento (art. 635 c.p.), conseguentemente alle modifiche apportate dall'articolo 1, lettera b). In particolare, la disposizione prevede che per il reato di danneggiamento,

commesso prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, mentre i termini ivi previsti decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto.

La RT rinvia alle considerazioni già formulate all'articolo 1 del presente decreto relativamente all'articolo 635 c.p., segnalando la natura ordinamentale della disposizione che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10
(*Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello*)

L'articolo reca disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello. In particolare, la disposizione integra la disciplina transitoria in materia di processo penale telematico prevista dall'art. 87 (*Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico*) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Il comma 1 stabilisce che il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La disposizione disciplina inoltre gli adempimenti che il personale di cancelleria è tenuto ad eseguire in relazione alla predetta impugnazione. Tale disciplina si applica sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il comma 2 prevede che del deposito dell'impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello sia dato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale trasmette il provvedimento impugnato e il relativo fascicolo processuale alla corte d'appello.

Il comma 3 sancisce che l'atto di impugnazione deve essere comunicato altresì al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento e notificato alle parti private. Di tali adempimenti è onerato il personale di cancelleria della corte d'appello.

La RT evidenzia che con le norme in esame vengono dettate le disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte d'appello. Pertanto, in attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 150 del 2022 (relativi alle modalità telematiche di deposito degli atti giudiziari, nonché alle regole tecniche inerenti le modalità di deposito non telematico e/o il malfunzionamento dei sistemi informatici), si prevede che il procuratore generale presso la corte d'appello può depositare l'atto d'impugnazione nella cancelleria della corte d'appello della circoscrizione dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e che ai relativi adempimenti provvede la cancelleria della stessa corte, la quale comunica

l'avvenuto deposito dell'impugnazione al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, nonché al pubblico ministero e alle parti private.

Rileva che la norma presenta carattere ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo diretta a colmare una lacuna dovuta all'impossibilità del deposito "telematico" da parte della procura generale presso la corte d'appello, circostanza che potrebbe determinare anche la scadenza dei termini previsti per l'impugnazione qualora si utilizzino gli attuali canali di comunicazione e trasmissione degli atti non telematici.

Segnala, infine, che le attività in capo al personale di cancelleria rientrano fra i compiti istituzionali già ordinariamente svolti.

Al riguardo, premesso che la disposizione si limita a prevedere che il procuratore presso la Corte d'appello può provvedere al deposito dell'atto d'impugnazione presso la cancelleria della Corte d'appello della circoscrizione dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, stabilendosi che ai relativi adempimenti provveda la cancelleria della stessa Corte, che è tenuta a dare comunicazione dell'avvenuto deposito dell'impugnazione al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, nonché al pubblico ministero e alle parti private, non ci sono particolari osservazioni trattandosi di adempimenti tipici degli uffici di cancelleria.

Articolo 11
(*Clausola di invarianza finanziaria*)

L'articolo reca la clausola di invarianza, stabilendo che le amministrazioni interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, daranno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce che la norma reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle relative attività potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si ricorda che la mera apposizione di siffatte clausole non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce di una RT recante l'illustrazione degli elementi informativi e dei dati finanziari e contabili che siano idonei a comprovarne la sostenibilità[1].

[1] In presenza di clausole di neutralità, anche il Dipartimento della RGS evidenzia che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustifichino l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, paragrafo 4.3, pagina 4.